

Il Codice Etico

Approvato dal CdA nella seduta del 11/07/2019

1. Introduzione

Questo Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali della C.F.C. Soc. Coop., nel prosieguo denominata anche solo C.F.C. o Società.

Non sono etici i comportamenti di chiunque cerchi di appropriarsi dei benefici e della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di potere o forza.

C.F.C. ha deciso di agire in un mercato nel quale prevalgano i principi di capacità, di legittimità e di correttezza. C.F.C. è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della stessa ostacolando il perseguimento della missione societaria, finalizzata alla crescita di C.F.C. stessa, e alla soddisfazione dei Clienti.

Il presente Codice Etico, ha validità sia in Italia che all'estero. Il Codice esprime le responsabilità etiche e gli impegni alle quali C.F.C. intende orientare, in quanto applicabili, i propri comportamenti.

Al rispetto di tale Codice Etico il C.D.A. vincola i comportamenti degli amministratori, dei dirigenti, dei procuratori, di tutti i dipendenti e dei collaboratori di C.F.C.

2. I Principi del Codice Etico

2.1 Principi generali

PRINCIPIO 1: C.F.C. orienta la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice. C.F.C. dichiara di essere libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividere il contenuto e lo spirito del Codice Etico e ne violi i principi e le regole di condotta.

PRINCIPIO 2: Gli Organi di C.F.C., i loro membri ed i suoi dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico.

2.2 Principio di legalità ed onestà

PRINCIPIO 3: C.F.C. ha come principio inderogabile il rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle norme vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

PRINCIPIO 4: In nessun caso il perseguimento dell'interesse di C.F.C. può giustificare una condotta non onesta.

2.3 Principi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

PRINCIPIO 5: Gli organi di C.F.C. e loro membri, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono a nome e per conto di C.F.C. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, orientano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi di buona amministrazione e dell'imparzialità cui è tenuta.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato da C.F.C. di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni enti, organizzazioni e/o istituzioni ed i suoi funzionari pubblici.

PRINCIPIO 6: Le persone incaricate da C.F.C. di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non possono per nessuna ragione attuare comportamenti volti ad influenzare in modo illegittimo le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni in nome della P.A. italiana o straniera, al fine di far conseguire a C.F.C. un illecito o indebito vantaggio o interesse.

PRINCIPIO 7: C.F.C. vieta e condanna qualsiasi comportamento, da chiunque a suo nome e per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa conseguirne per C.F.C. un illecito o indebito vantaggio o interesse.

PRINCIPIO 8: C.F.C. vieta e condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità Europea o di altro ente

pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altro provento dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o, più genericamente, a seguito di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

PRINCIPIO 9: E' vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche se di modico importo e/o valore.

PRINCIPIO 10: C.F.C. non potrà farsi rappresentare nei rapporti e nella conduzione di qualsiasi attività con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

2.4 Principi dell'Organizzazione

PRINCIPIO 11: Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

PRINCIPIO 12: I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto di C.F.C., devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

PRINCIPIO 13: La valutazione del personale da assumere va effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste devono essere strettamente collegate alla verifica dei requisiti e degli aspetti psico-attitudinali inerenti al profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

PRINCIPIO 14: C.F.C. si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, per i dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per C.F.C., siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo a disposizione per il suo raggiungimento.

PRINCIPIO 15: Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

2.5 Principi di corretta amministrazione

- PRINCIPIO 16: C.F.C. condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.
- PRINCIPIO 17: C.F.C. esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, degli altri organi sociali e della C.F.C. di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
- PRINCIPIO 18: E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori di C.F.C. volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.
- PRINCIPIO 19: Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.
- PRINCIPIO 20: E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.
- PRINCIPIO 21: E' vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno di C.F.C., concernenti la C.F.C. stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per esso operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.
- PRINCIPIO 22: Gli organi di C.F.C. e loro membri e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.

2.6 Principi di responsabilità sociale

- PRINCIPIO 23: C.F.C. condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relazione e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare.
- PRINCIPIO 24: C.F.C. condanna l'utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.
- PRINCIPIO 25: C.F.C. si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.
- PRINCIPIO 26: C.F.C. si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.

PRINCIPIO 27:C.F.C. si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.

PRINCIPIO 28: C.F.C. si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.

PRINCIPIO 29:C.F.C. si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

PRINCIPIO 30:C.F.C. si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzia di efficacia.

2.7 Principi di tutela della salute e sicurezza

PRINCIPIO 31: C.F.C. si impegna a diffondere e consolidare tra i dipendenti e collaboratori ed i soci la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

A tal fine si impegna a:

- mantenere un sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro conforme alla Legislazione italiana ed internazionale vigenti;
- mantenere un sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro certificato OHSAS 18001;
- definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali;
- rendere conto della salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento delle proprie attività.

La Società salvaguarda altresì i dipendenti/Soci e collaboratori da molestie sessuali, atti di violenza psicologica e da ogni atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona.

2.8 Principi di tutela ambientale

PRINCIPIO 32: La Società si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A tal fine gli impegni della Società includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale;
- la prevenzione degli inquinamenti;
- il mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 per il controllo ed il miglioramento delle attività dirette che hanno un potenziale impatto sull'ambiente;

- la sensibilizzazione di tutto il personale affinché nello svolgimento delle attività loro assegnate, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i potenziali impatti ambientali negativi e prevenire gli inquinamenti.

3. Le reazioni alle violazioni del Codice Etico

La violazione di principi del presente Codice Etico posta in essere dai Soci sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione, che potrà assumere i provvedimenti previsti dal dallo Statuto sociale.

Le violazioni poste in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società sono soggette al sistema disciplinare previsto dal “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001” approvato dal Consiglio di Amministrazione.